

Allegato

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro **prende le misure necessarie** affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una **informazione, formazione ed addestramento adeguati**;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 71, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]**

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro **provvede**, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione** e ricevano una **formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

(*) non sanzionato, in quanto rappresenta norma generale e non precettiva; norma, peraltro, di rimando alla delega di cui al comma 5 (v. sotto).

4. Il datore di lavoro **provvede** affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una **formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici**, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

(*) non sanzionato; idem supra.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione** degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

[intervenuto il 22 febbraio 2012:

“Accordo.. tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specificabile abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”].

(*) comma non sanzionato in quanto costituisce delega rispetto alla specificazione dei contenuti di **“informazione, formazione e addestramento”** di cui all'art. 71, comma 7 (v. supra); la violazione dei contenuti dell'Accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2012 è perciò sanzionata sulla base dell'art. 87, comma 2, lett. c), (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”) con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro, in relazione all'art. 71, c. 7.

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro:

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 77, co. 4, lett. c):** sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. c)]

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 77, co. 4, lett. e):** arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. c)]

h) assicura una **formazione adeguata** e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 77, co. 4, lett. h):** arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. c)]

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 77, co. 5:** arresto da tre a sei mesi o ammenda 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)]

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

2. Il datore di lavoro **fornisce** ai lavoratori interessati una **formazione adeguata e mirata** alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• **Art. 116:** arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• **Art. 116:** arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'**ALLEGATO XXI**. [Accordo Stato-regioni sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota, del 26 gennaio 2006 – in G.U. n. 45 del 23.02.2006]

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• **Art. 116:** arresto sino a due mesi o ammenda da 548 a 2.192 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

6. Il datore di lavoro **assicura** che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una **formazione adeguata e mirata** alle operazioni previste.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• **Art. 136, co. 6:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.260,80 euro [Art. 159, co.2, lett. b)]

7. La **formazione** di cui al comma 6 ha **carattere teorico-pratico** e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• **Art. 136, co. 7:** arresto sino a due mesi o ammenda da 548 a 2.192 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'**ALLEGATO XXI**.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• **Art. 136, co. 8:** arresto sino a due mesi o ammenda da 548 a 2.192 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

(*) L'All. XXI, alla voce "SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI", punto 4. "Programma dei corsi", prevede 14 ore per il modulo pratico (addestramento) di montaggio - smontaggio - trasformazione dei ponteggi.

L'art. 136, a differenza dell'art. 116, non parla esplicitamente di addestramento, anche se stabilisce la obbligatorietà di una formazione a "carattere teorico-pratico" poi decisa dall'All. XXI cui esso rimanda.

Il mancato rispetto dell'All. XXI è perciò sanzionato, per gli aspetti corrispondenti, dall'art. 159, comma 2, lett. c), ("Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti") con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 548 a 2.192 euro, in relazione all'art.116, c. 4: "I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'ALLEGATO XXI."

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'*ALLEGATO XXXIII*, il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) **assicura** ad essi la **formazione adeguata** in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 169, co.1:** *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro [Art. 170, co. 1, lett. b)]*

2. Il datore di lavoro **fornisce** ai lavoratori **l'addestramento** adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi

(*) non sanzionato

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro **provvede affinché** i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti **vengano** informati e **formati** in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente *Titolo*;
- b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 184:** *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]*

(*) l'obbligo di addestramento è posto, quando dovuto, dal combinato con l'art. 77, c. 5. :

5. *In ogni caso l'addestramento è indispensabile:*

- a) *per ogni DPI che, ..appartenga alla terza categoria;*
- b) *per i dispositivi di protezione dell'udito.*

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro **garantisce** che i lavoratori **esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione** **vengano** informati e **formati** in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 195:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192 a 4.384 [Art. 219, co. 2, lett. a)]*

(*) idem supra

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

f) l'**adeguata** informazione e **formazione** dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 203:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192 a 4.384 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]*

(*) idem supra

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) **formazione** ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate (cfr. successivo c.2) da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• **Art. 227, co. 1:** *arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192 a 4.384 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)]*

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

- a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 227, co. 2:** *arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192 a 4.384 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)]*

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 239 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 239, co. 1:** *arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192 a 4.384 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)]*

Sanzioni per il preposto

- **Art. 239, co. 1:** *arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro [Art. 263, co. 1, lett. b)]*

(*) l'obbligo di addestramento è posto, quando dovuto, dal combinato con l'art. 77, c. 5. :

5. *In ogni caso l'addestramento è indispensabile:*

- a) *per ogni DPI che, ..appartenga alla terza categoria;*
- b) *per i dispositivi di protezione dell'udito.*

2. Il datore di lavoro **assicura** ai lavoratori una **formazione adeguata** in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 239, co. 2:** *arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [Art. 262, co. 2, lett. b)]*

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

(*) non sanzionato.

CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 257 - Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti,

informazioni su:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

(*) l'obbligo di addestramento è posto, quando dovuto, dal combinato con l'art. 77, c. 5. :

a) per ogni DPI che, ..appartenga alla terza categoria;

Articolo 258 - Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• **Art. 258:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro [**Art. 262, co. 2, lett. a)**]

(*) idem supra

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• **Art. 258:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [**Art. 262, c. 2, lett. a)**]

(*) idem supra

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• **Art. 258:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [**Art. 262, c. 2, lett. a)**]

(*) La legge 257/92 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") al suo art. 10, comma 2, lett. h), stabilisce la "*predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi*;" ma non prevede, immediatamente, sanzione corrispondente; la prevede, tuttavia, -come sanzione amministrativa (da 7 a 35 milioni di lire)- per violazione dell'art. 12, comma 4: "*...le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della presente legge.*" (art.15 (Sanzioni), comma 3)

Successivamente, il Dlg. 257/2006 ("Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei

lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro") stabilisce i termini della formazione specifica con l'art. 2 che inserisce il Titolo VI-bis del Dlgs. 626/94 (v. art. 59-quaterdecies) e, ora, nel Dlgs. 81/08, [Titolo IX -Sostanze pericolose, Capo III- Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto], come art. 258.

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 278 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico dei preposti

• **Art. 278, co. 1:** arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 283, co. 1]

(*) l'obbligo di addestramento è posto, quando dovuto, dal combinato con l'art. 77, c. 5. :

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ..appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

2. Il datore di lavoro **assicura** ai lavoratori una **formazione adeguata** in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

• **Art. 278:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

• **Art. 278:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]

Sanzioni a carico dei preposti

• **Art. 278, co. 3:** arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 283, co. 1]

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro **provvede affinché** i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti **vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi**, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- b) alla classificazione delle zone;
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

• **Art. 294-bis:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 297, co.2]

(*) l'obbligo di addestramento è posto, quando dovuto, dal combinato con l'art. 77, c. 5. :

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ..appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Si richiama, giusto in conclusione, il disposto dell'art. 77, c. 4, lett. h) [Tit. III, Capo II-Uso dei dispositivi di protezione individuali):

“4. Il datore di lavoro:

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico **addestramento** circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.”

La violazione dell'art. 294-bis è dunque sanzionata identicamente a quella stabilita dall'art. 87, comma 2, lett. d), (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”), in relazione all'art. 77, comma 5, che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro in relazione all'addestramento per l'utilizzo dei DPI di terza categoria: *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.*

Nell'ipotesi di violazione dell'art. 77, c. 4, lett. h), è invece prevista la sanzione dell'*arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.096 a 5260,80 euro.*